

(merce franca in stazione)

Cereali e derivati

Frumento nuovo	al Q.le da L. 28,— a L. 28,30
» »	» » —,— » —,—
Farina	» » 29,— » 30,—
Fiore	» » 37,40 » 37,50
Grusca	» » 14,50 » 15,50
Pane comune	» » 35,— » 37,—
Pasta da minestra	» » 38,— » 54,—
Granturco nostrano	» » 17,50 » 18,—
» estero	» » 15,50 » 15,60
Risone	» » —,— » —,—
Riso lavorato	» » 34,— » 52,—
Orzolo	» » 21,50 » 21,60
Orzo da caffè	» » 35,50 » 36,75
Segala	» » —,— » —,—
Avena nostrana	» » 20,— » 22,50
» napoletana	» » —,— » —,—

Legumi

Fagioli bianchi	al Q.le da L. —,— a L. —,—
» colorati	» » —,— » —,—
Cece bianco	» » —,— » —,—
» rosso	» » 26,50 » 27,—
Lenticchie	» » —,— » —,—
Fave	» » 23,50 » 24,50
Milio	» » 33,— » 38,50
Panico	» » 36,50 » 37,25
Melica	» » 14,— » 15,—
Lupini	» » —,— » —,—
Cicerchia	» » —,— » —,—
Coriandoli	» » 42,— » 43,50
Veccia	» » 24,— » 25,—

Semi

Trifoglio	al Q.le da L. 90,— a L. 110,—
Lupinella nostrana	» » —,— » —,—
» estera	» » —,— » —,—
Medica	» » 80,— » 122,—
Sulla	» » 128,— » 130,—
Fieno greco	» » 23,50 » 23,70
Canapa da semenza	» » —,— » —,—
Seme di lino	» » 59,50 » 60,50
Semi di zucca	» » 85,— » 90,—
Anici nostrani	» » —,— » —,—

Foraggi

Fieno	al Q.le da L. 5,— a L. 6,60
Paglia di grano	» » 3,65 » 4,25
» di riso	» » 2,70 » 3,70

Vini

Vino nero nostrano	al Q.le da L. 55,— a L. 65,—
» bianco	» » 35,— » 45,—
» meridionale	» » 48,— » 55,—

Frutta

Mele fresche	al Q.le da L. —,— a L. —,—
Agrumi	al mille » 25,— » 35,—
Fichi secchi	al Q.le » —,— » —,—
Castagne fresche	» » —,— » —,—
» secche	» » —,— » —,—
Farina di castagno	» » —,— » —,—
Carubba	» » —,— » —,—
Amandorle vestite	» » 40,— » 41,—
Amandorle senza guscio	» » 225,— » 230,—

Noci	al Q.le da L. 65,— a L. 70,—
Pomodori	» » 35,— » 40,—
Conserva	al Kg. » —,— » —,—
Patate	al Q.le » 18,— » 25,—
Trifola bianca	al Kg. » —,— » —,—
» nera	» » —,— » —,—

Latticini

Latte	al litro da L. —,20 a L. —,20
Burro	al Kg. » 2,60 » 3,10
Formaggio nostrano fresco	» » 2,— » 2,15
» » secco	» » 2,25 » 3,—
» » parmigiano	» » 2,25 » 3,—
Mental Svizzero	» » 2,25 » 2,30
» Nazion. (staz. part.)	» » 1,95 » 2,10

Carni

Pollame vivo	al Kg. da L. 2,70 a L. 3,—
» morto	» » —,— » —,—
Colombi	al paio » 1,90 » 2,10
Ova	al mille » 71,— » 72,—
Bovi	al Q.le » 200,— » 210,—
Vacche	» » 180,— » 200,—
Vitelli di latte	» » 200,— » 240,—
Suini da Kg. 150 a 200	» » —,— » —,—
» oltre i 200 Kg.	» » —,— » —,—
» peso morto	» » —,— » —,—
Lardo	» » 140,— » 150,—

Salumi

Baccalà	al Q.le da L. —,— a L. —,—
Arringhe	al barile » —,— » —,—
Sardelle (al barile da Kg. 60)	» 30,— » 62,—
Tonno (in latte)	al Kg. » 2,30 » 2,70

Coloniali

Zucchero raffinato	al Q.le da L. 132,— a L. 143,—
Caffè Moca	» » 358,— » 380,—
» Portorico	» » 336,— » 342,—
» Sandomingo	» » 310,— » 312,—
» Santos	» » 310,— » 315,—

Miele

Miele torchiato	al Q.le da L. —,— a L. —,—
» centrifugato	» » —,— » —,—
Cera vergine	» » —,— » —,—

Oli, petroli, candele ecc.

Olio di olivo	al Q.le da L. 175,— a L. 240,—
» di lino	» » 120,— » 125,—
Petrolio per cassa	» » 9,— » 13,45
Candele steariche	» » 100,— » 115,—
Saponi da bucato	» » 28,— » 80,—

Combustibili

Legna in ciocchi	al Q.le da L. 3,50 a L. 3,60
» in fascine	» » 3,60 » 3,75
Carbone di legna	» » 11,50 » 11,60
» minerale	» » 2,70 » 5,70
Coke	» » 4,50 » 4,60

Seta e Canapa

Bozzolo tale e quale	al Kg. da L. —,— a L. —,—
» depurato	» » —,— » —,—
Canapa greggia	al Q.le » —,— » —,—
Lino	» » —,— » —,—

BOLLETTINO

della

Camera di Commercio e Industria
IN FORLÌATTI DELLA CAMERA — MERCURIALI
NOTIZIE ATTINENTI AL COMMERCIO E ALLE INDUSTRIE
SI PUBBLICA DUE VOLTE AL MESE

GLI ABBONAMENTI ED INSERZIONI

si ricevono presso la Segreteria della Camera di Commercio e presso lo Stabilimento Tipografico G. B. Croppi Via Nino Bizio N. 3.

ABBONAMENTO

Anno (anticipato)	L. 1,00
Semestre id.	» 0,50
Un numero separato	Cent. 05
Arretrato	» 10

INSERZIONI

Per un ottavo di pagina, L. 1,— per un quarto L. 1,50, per mezza pagina L. 2,50 per una pagina intera L. 4,— per una sol volta; per più volte prezzi da convenirsi.

Importazione di vini negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti del Nord-America, con la nuova tariffa doganale del 5 Agosto 1910, entrata in vigore il giorno 7 successivo, i vini comuni spediti in fusti o recipienti diversi dalle bottiglie od orci, sono assoggettati a due quote di dazio assai differenti, a seconda che la quantità di alcool è in essi superiore o inferiore del 14 per cento, cioè al dazio di dollari 0,45 per gallone, corrispondenti a L. 61,58 per ettolitro, se i vini contengono alcool pari o in misura inferiore al 14 per cento, e al dazio di dollari 0,60 per gallone, cioè di L. 82,11 per ettolitri se ne contegono più del 14 per cento.

Le autorità doganali della Confederazione non ammettono alcuna tolleranza per la applicazione della quota minima di dazio, e i vini, che anche di pochi decimi di grado oltrepassano quello di 14°, sono assoggettati al dazio massimo.

Gli importatori negli Stati Uniti hanno dovuto constatare che non poche partite di vino italiano arrivano ai porti americani con una quantità di alcool di poco superiore al 14°, recando così danno rilevante agli importatori stessi che sono, perciò, costretti, per tali vini comuni, a pagare il dazio alla quota superiore,

che se può essere sopportata per vini liquorosi, non può asserlo per quelli comuni.

Tale inconveniente può derivare, oltre che dalla ignoranza della tariffa doganale americana, dal fatto che nei vini con grado alcolico di poco inferiore a quello del 14°, la quantità di alcol può venire ad aumentare, in modo da oltrepassare questo limite, durante il viaggio, in causa della fermentazione che ha luogo quando nel vino è rimasto zucchero indecomposto.

È necessario perciò che gli esportatori italiani abbiano cura:

1.° di accertare che nei vini comuni, destinati ad entrare negli Stati Uniti alla quota minima di dazio, l'alcool non superi il 14 per cento;

2.° di seguire nella determinazione dell'alcool il mezzo in uso presso gli uffici doganali americani, e cioè quello per distillazione, determinando la densità del distillato colla bilancia idrostatica e col picnometro, alla temperatura di 60° Fahrenheit (15 56 C):

3.° di non spedire vini contenenti zucchero indecomposto, per i quali si vuol godere il dazio minimo, se non quando la quantità di alcool che contengono sia alquanto inferiore a quella del 14 per cento, di modo che, completandosi la fermentazione durante il viaggio, tale grado non possa essere superato;

4.^o di segnare nella fattura consolare, che deve sempre accompagnare ogni spedizione, il grado alcoolico corrispondente ad ogni partita di vino, per far sì che gli uffici doganali degli Stati Uniti non ripetano per loro conto la determinazione del titolo alcoolico, altro che nel caso in cui, dall'assaggio delle partite o da altro, insorga in essi dubbio che il grado effettivo non corrisponda a quello dichiarato, e non impongano il pagamento del dazio in base alla quota massima, come fanno nei casi dubbi, salvo a restituire la somme pagate in più dopo l'accertamento del grado alcoolico.

Fatture consolari

per le merci importate negli Stati Uniti

Risulta al nostro Ministero che il Dipartimento Federale del Tesoro degli Stati Uniti d'America, ha rilevato, come alcuni spedizionieri di merce diretta nella Confederazione non curino, a differenza di altri, di far risultare nelle fatture consolari le spese di commissione, che vengono ad essi pagate per l'opera da loro prestata nell'acquisto e nella spedizione della merce stessa. Essendo questa diversità di metodo causa di confusione per i periti chiamati a valutare la merce importata, agli effetti dell'applicazione del dazio *ad valorem*, il Dipartimento Federale suddetto, onde eliminare tale inconveniente, con recente decisione richiama alla stretta osservanza delle disposizioni, di cui all'articolo 669 del regolamento consolare del 1896.

L'articolo 669 del citato regolamento stabilisce che gli speditori di merci soggette in tutto od in parte ad un dazio *ad valorem*, debbano in ogni caso far risultare specificatamente nella fattura le indicazioni seguenti:

1.^o il prezzo della merce, a netto di ogni spesa di commissione, di imballaggio, ecc.; o, nel caso che la mercanzia sia spedita in consegna, il valore della spesa — della stessa nei principali mercati del paese dal quale la spedizione viene fatta per unità di peso, misura o quantità;

2.^o il costo di trasporto al porto d'imbarco;

3.^o il costo del trasporto marittimo,

4.^o l'importo delle spese d'imballaggio (case, sacchi, scatole, impacco, ecc.);

5.^o assicurazione, commissioni, sconti, legittimazioni, e le spese di ogni altra specie, genere o descrizione incorse per la preparazione delle merci per il mercato degli Stati Uniti, espressi separatamente.

Quando però non sia possibile allo speditore di dare le informazioni richieste nei paragrafi 3, 4, 5 (o in uno di essi) come, ad esempio, nel caso che tali spese o parte di esse non esistano o non siano accertate al tempo della spedizione o che debbano essere pagate dal destinatario, tali informazioni possono omettersi, facendo risultare in loro vece le ragioni dell'omissione.

Non sono richieste informazioni dettagliate di dette spese per le mercanzie non soggette ad un dazio *ad valorem*. Per esigenze della statistica è necessario però che risulti nella fattura il loro ammontare complessivo.

COMUNICAZIONI

Divieto di vendita di cocomeri a Trieste

— La R. Prefettura di Forlì ad evitare gravi danni che potrebbero verificarsi nel commercio locale avverte gli interessati che la **Luogo-tenenza di Trieste ha proibito la vendita su quel litorale adriatico dei cocomeri di qualsiasi provenienza.**

La Camera di Commercio Italiana nel Belgio ci comunica: « Risulta che nel Belgio, da qualche tempo, da ditte immaginarie o da individui poco scrupolosi, vengono ordinate in Italia partite di tutti i generi e che disgraziatamente le case esportatrici italiane non curano di prendere esatte informazioni sulle ditte che domandano i loro prodotti avanti di farne la spedizione.

Avviene di conseguenza che al giorno della scadenza del montante della merce spedita questi signori lasciano ritornare insolute le tratte, e non è molto che si è visto che le ditte ordinatrici stesse non esistevano e che avevano preso in affitto locali per poco tempo per ricevere le merci ordinate e che poi erano spariti.

La Camera di Commercio Italiana a Bruxelles, alla quale si rivolgono i commercianti italiani così indegnamente scroccati pel recupero dei loro crediti, rivolge a mezzo nostro un caldo appello a tutti i commercianti italiani che desiderano entrare in relazioni d'affari con ditte residenti nel Belgio, di rivolgersi ad essa per tutte quelle informazioni del caso e ciò per evitare tardi recuperi, difficili ad effettuarsi molte volte o per la insolvenza o per la scomparsa dei debitori ».

Applicazione della legge americana sulla purezza dei generi alimentari (Importazione negli Stati Uniti di carne e dei cibi preparati con carne). — Nel Bollettino del 15 Luglio 1910 di questa Camera si dava notizia di una decisione del Dipartimento federale dell'agricoltura con la quale si stabilivano le condizioni a cui viene sottoposta, e le norme da seguirsi per l'importazione, negli Stati Uniti del Nord-America, della carne e dei cibi preparati con carne.

In base alle disposizioni contenute nella suddetta decisione, il medesimo Dipartimento ha ora diramato agli uffici dipendenti una circolare nella quale, fra l'altro, è stabilito che le piccole spedizioni di carne o di prodotti preparati con carne, eseguite per pacco postale o in altro modo, pel consumo del destinatario e non per essere destinate al commercio, sono esenti dall'obbligo di essere accompagnate dal certificato sanitario richiesto dalla summenzionata decisione. In simili casi sarà sufficiente una dichiarazione del destinatario da cui risulti che tali spedizioni non sono destinate al commercio, ma al consumo privato.

Legge americana sulla purezza dei generi alimentari e medicinali (Food Inspection Decision, n. 126). — Per effetto della « Food Inspection Decision, n. 126 » emanata dal Dipartimento federale dell'Agricoltura, sono vietati la introduzione e il commercio negli Stati Uniti, di tutte le conserve alimentari in scatole, prodotte posteriormente al 1.^o gennaio 1911, ogniquale queste contengano più di 300 milligrammi di stagno, o la equivalente porzione di sali di stagno derivanti dalla azione dissolvente che il contenuto delle scatole esercita sullo stagno.

A questa disposizione non vanno soggette le conserve preparate anteriormente all'anzidetta

data le quali, indipendentemente dal loro contenuto di stagno e sali di stagno, sono liberamente ammesse negli Stati Uniti senza eccezione alcuna.

Onde stabilire poi la data di preparazione delle conserve, affinché queste non cadano sotto il disposto della succitata Food Inspection Decision n. 126, sarà sufficiente, a quanto ha dichiarato il Capo del competente Ufficio del Dipartimento federale dell'Agricoltura al nostro Delegato Commerciale in Washington, una dichiarazione dello esportatore in tal senso, da farsi davanti al Console americano del luogo o distretto consolare, da cui viene fatta l'esportazione.

Bene inteso che se, dopo trascorso un ragionevole periodo di tempo, gli esportatori di conserve alimentari in scatole o altri recipienti di latta, continuassero a dichiarare che trattasi di merce preparata anteriormente al 1.^o gennaio 1911, ciò potrebbe dar luogo a sospetti, e quindi le competenti autorità federali potranno in tal caso assicurarsi se le dichiarazioni degli esportatori corrispondono alla verità.

Formazione delle Liste Elettorali Commerciali

Richiamasi nuovamente l'attenzione degli esercenti industrie e commercio del Distretto sulla revisione straordinaria delle Liste Elettorali commerciali affidata al R. Tribunale per il disposto dell'art. 64 della nuova legge sull'ordinamento delle Camere di Commercio 20 Marzo 1910 N. 121 e sui nuovi criteri pel riconoscimento del diritto all'elettorato commerciale sanciti all'art. 16 della legge stessa.

Si avverte altresì che il termine per la ricordata revisione è stato prorogato al 15 Luglio 1911 con legge speciale 19 Marzo 1911 N. 199, e che il Tribunale incaricato deve iscrivere tutte le persone che non essendosi ancora iscritte o venendo a conseguire entro il 30 Giugno 1911 i requisiti voluti dalla legge ne facciano domanda.

Il diritto all'iscrizione nelle liste può esercitarsi soltanto dagli aventi interesse a mezzo di domanda scritta diretta al R. Tribunale di Forlì, nè può supplirsi d'ufficio.

Le richieste coi documenti comprovanti il diritto all'elettorato commerciale potranno essere inoltrate al Tribunale competente sino al 30 Giugno corrente anche per il tramite del rispettivo Comune o di questa Rappresentanza.

Forlì, Stabilimento Tipografico G. B. Croppi.

Avv. OLINDO BARGOSSÌ, responsabile

PREZZI FATTI NELLA PIAZZA DI FORLÌ DAL 1 AL 15 GIUGNO 1911

(merce franca in stazione)

Cereali e derivati

Frumento nuovo	al Q.le da L. 28,80 a L. 29,—
» »	» » —,— » —,—
Farina	» » 30,— » 30,—
Fiore	» » 37,25 » 37,50
Crusca	» » 14,50 » 17,—
Pane comune	» » 35,— » 37,—
Pasta da minestra	» » 38,— » 55,—
Granturco nostrano	» » 18,— » 18,20
» estero	» » 15,75 » 16,25
Risone	» » —,— » —,—
Riso lavorato	» » 33,— » 53,—
Orzolo	» » 21,50 » 21,75
Orzo da caffè	» » —,— » —,—
Segala	» » —,— » —,—
Avena nostrana	» » 20,— » 22,75
» napoletana	» » —,— » —,—

Legumi

Fagioli bianchi	al Q.le da L. — a L. —
» colorati	» » —,— » —,—
Cece bianco	» » 28,— » 29,—
» rosso	» » 27,— » 27,25
Lenticchie	» » —,— » —,—
Fave	» » 24,50 » 25,50
Milio	» » —,— » —,—
Panico	» » —,— » —,—
Melica	» » 14,50 » 15,—
Lupini	» » —,— » —,—
Cicerchia	» » —,— » —,—
Coriandoli	» » 44,— » 44,50
Veccia	» » 25,50 » 26,—

Semi

Trifoglio	al Q.le da L. 85,— a L. 115,—
Lupinella nostrana	» » —,— » —,—
» estera	» » —,— » —,—
Medica	» » 100,— » 125,—
Sulla	» » 135,— » 150,—
Fieno greco	» » 23,50 » 24,—
Canapa da semenza	» » —,— » —,—
Seme di lino	» » 59,50 » 60,—
Semi di zucca	» » 85,— » 90,—
Anici nostrani	» » —,— » —,—

Foraggi

Fieno	al Q.le da L. 5,— a L. 6,60
Paglia di grano	» » 4,50 » 5,10
» di riso	» » 3,— » 4,25

Vini

Vino nero nostrano	al Q.le da L. 55,— a L. 60,—
» bianco	» » 35,— » 40,—
» meridionale	» » 48,— » 55,—

Frutta

Mele fresche	al Q.le da L. — a L. —
Agrumi	al mille » 22,— » 35,—
Fichi secchi	al Q.le » —,— » —,—
Castagne fresche	» » —,— » —,—
» secche	» » —,— » —,—
Farina di castagno	» » —,— » —,—
Carubba	» » —,— » —,—
Amandorle vestite	» » 41,— » 42,—
Amandorle senza guscio	» » 225,— » 230,—

Noci	al Q.le da L. 60,— a L. 65,—
Pomodori	» » 35,— » 40,—
Conserva	al Kg. » —,— » —,—
Patate	al Q.le » 18,— » 20,—
Trifolia bianca	al Kg. » —,— » —,—
» nera	» » —,— » —,—

Latticini

Latte	al litro da L. —,20 a L. —,20
Burro	al Kg. » 2,60 » 3,—
Formaggio nostrano fresco	» » 1,75 » 2,15
» » secco	» » 2,50 » 2,60
» parmigiano	» » 2,30 » 3,—
Mental Svizzero	» » 2,25 » 2,30
» Nazion. (staz. part.)	» » 1,65 » 2,05

Carni

Pollame vivo	al Kg. da L. 2,70 a L. 3,—
» morto	» » —,— » —,—
Colombi	al paio » 1,90 » 2,—
Ova	al mille » 72,— » 73,50
Bovi	al Q.le » 200,— » 210,—
Vacche	» » 180,— » 200,—
Vitelli di latte	» » 200,— » 240,—
Suini da Kg. 150 a 200	» » —,— » —,—
» oltre i 200 Kg.	» » —,— » —,—
» peso morto	» » —,— » —,—
Lardo	» » 145,— » 155,—

Salumi

Baccalà	al Q.le da L. —,— a L. —,—
Arringhe	al barile » —,— » —,—
Sardelle (al barile da Kg. 60)	» 30,— » 60,—
Tonno (in latte)	al Kg. » 2,25 » 2,70

Coloniali

Zucchero raffinato	al Q.le da L. 132,— a L. 143,—
Caffè Moca	» » 358,— » 375,—
» Portorico	» » 336,— » 340,—
» Sandomingo	» » 310,— » 312,—
» Santos	» » 305,— » 310,—

Miele

Miele torchiato	al Q.le da L. —,— a L. —,—
» centrifugato	» » —,— » —,—
Cera vergine	» » —,— » —,—

Oli, petroli, candele ecc.

Olio di olivo	al Q.le da L. 165,— a L. 230,—
» di lino	» » 120,— » 125,—
Petrolio per cassa	» » 9,— » 13,45
Candele steariche	» » 100,— » 115,—
Saponi da bucato	» » 30,— » 75,—

Combustibili

Legna in ciocchi	al Q.le da L. 3,60 a L. 3,70
» in fascine	» » 3,70 » 3,85
Carbone di legna	» » 11,40 » 11,50
» minerale	» » 2,80 » 5,20
Coke	» » 4,45 » 4,55

Seta e Canapa

Bozzolo tale e quale	al Kg. da L. —,— a L. —,—
» depurato	» » —,— » —,—
Canapa greggia	al Q.le » —,— » —,—
Lino	» » —,— » —,—

BOLLETTINO

della

Camera di Commercio e Industria
IN FORLÌATTI DELLA CAMERA — MERCURIALI
NOTIZIE ATTINENTI AL COMMERCIO E ALLE INDUSTRIE
SI PUBBLICA DUE VOLTE AL MESE

GLI ABBONAMENTI ED INSERZIONI si ricevono presso la Segreteria della Camera di Commercio e presso lo Stabilimento Tipografico G. B. Creppi Via Nino Bizio N. 3.

ABBONAMENTO

Anno (anticipato)	L. 1,00
Semestre id.	» 0,50
Un numero separato	Cent. 05
Arretrato	» 10

INSERZIONI

Per un ottavo di pagina, L. 1,— per un quarto L. 1,50, per mezza pagina L. 2,50 per una pagina intera L. 4,— per una sol volta; per più volte prezzi da convenirsi.

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI FORLÌ

Resoconto della seduta 27 Giugno 1911

Sono presenti i Signori: Bonavita Cav. Leonida, Presidente - Galassi Ercole, Vice Presidente - Antolini Conte Vincenzo - Benini Ettore - Bovelacci Camillo - Del Vecchio Cav. Sabatino - Fussi Rag. Vittorio, Consiglieri.

Alle ore 16, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, dopo aver scusata l'assenza del Consigliere Nigrisoli, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Avv. Olindo Bargossi.

Dopo lettura del verbale della seduta precedente si passa alla trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.

1. - Il Presidente informa sui risultati conseguiti dalla *denuncia obbligatoria delle Ditte* traendo motivo di compiacimento per aver ottenuto al di là di quanto era legittimo sperare e crede di interpretare il sentimento unanime del Consiglio tributando un encomio al personale per l'attività e lo zelo spiegati in queste operazioni e per le sagge disposizioni adottate. Così pure sono da ringraziare le amministrazioni comunali del Distretto per la volenterosa ed intelligente cooperazione prestata.

Rimanendo ora da completare il lavoro di

riordinamento del materiale raccolto mediante la formazione del casellario e dei registri delle Ditte, lavoro che non potrebbe essere compiuto dal limitato personale della Camera se non in un tempo lunghissimo, mentre necessita affrettarlo per poter compiere gli opportuni controlli e rilevare le eventuali contravvenzioni, propone di ricorrere a qualche lavoro di scritturazione straordinaria avventizia.

Il Consiglio approva le proposte della Presidenza, autorizzando le spese occorrenti.

Approva altresì la spesa straordinaria per il recapito degli intimi e raccolta delle schede di denuncia nel Capoluogo.

2. - Delibera in ordine ai pareri richiesti dalla G. P. A. sui ricorsi per l'applicazione della Tassa esercizio e rivendita.

3. - Delibera di concorrere con un assegno straordinario di L. 100 per l'esercizio in corso alle spese per il funzionamento della Commissione sul mercato bestiame di Forlì.

4. - Delibera di assegnare il solito sussidio straordinario di L. 50 per l'Esposizione-Fiera Zootecnica di Civitella.

5. - In ordine alle pratiche per l'ampliamento della Stazione di Forlì — sentita la relazione sul risultato degli ultimi viaggi della Commissione a Roma e sullo stato attuale dei progetti limitati per quest'anno all'ampliamento